

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 30 novembre 2007 - Deliberazione N. 2062 - Area Generale di Coordinamento N. 14 - Trasporti e Viabilità - **Presa d'atto e conferma della intervenuta abrogazione e revoca implicita della Deliberazione di Giunta Regionale n. 606 del 09/02/1994.**

PREMESSO

- Che la Legge regionale n. 3/2002 - recante la riforma del Trasporto Pubblico Locale e Sistemi di Mobilità della Regione Campania - disciplina, ai sensi del Decreto legislativo 19 novembre 1997 n. 422, dell'articolo 4, comma 4, della Legge 15 marzo 1997, n. 59 ('Legge Bassanini'), del Decreto legislativo 20 settembre 1999, n. 400, del Capo VII, Titolo 3°, del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il sistema di trasporto pubblico locale ed i sistemi di mobilità nella Regione Campania;

- Che il Titolo II della Legge regionale n. 3/2002, nell'ottica dei principi di decentramento e sussidiarietà enunciati dalla normativa di settore richiamata al capoverso precedente, individua le competenze e le deleghe attribuite alla Regione ed agli Enti locali in materia di TPL, conferendo, tra l'altro, agli Enti locali funzioni e compiti di programmazione e amministrazione relativamente ai servizi di trasporto pubblico locale (articoli 6, 8, 9 e 10 della Legge regionale n. 3/2002);

- Che l'art. 51 della citata Legge regionale n. 3/2002 ha disposto l'abrogazione di tutte le norme in contrasto con la L.R. 3/2002 ed, in particolare, delle seguenti leggi regionali: Legge regionale 28 marzo 2000 n. 7, Legge regionale 08 settembre 1993 n. 34, Legge regionale 08 marzo 1985 n.17, Legge regionale 25 gennaio 1983 n.16, legge regionale 23 febbraio 1982 n.11, legge regionale 24 aprile 1980 n. 27, Legge regionale 28 giugno 1978 n. 19 e Legge regionale 26 maggio 1975 n.40;

- Che la Legge regionale n. 3/2002 ha, pertanto, segnato il passaggio dal modello concessorio a quello del procedimento concorsuale ad evidenza pubblica per l'individuazione dei gestori dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale, disciplinando la fase transitoria (articolo 46 L.R. 3/02) mediante la stipula di appositi contratti di servizio ponte tra le Amministrazioni competenti e le imprese titolari di concessione alla data di entrata in vigore della medesima, con validità sino alla consegna del servizio al soggetto prescelto attraverso le procedure concorsuali e secondo i contenuti minimi previsti dall'art. 30, comma 8, della citata L.R. n. 3/02;

- Che con deliberazione di Giunta regionale n. 4833 del 25/10/2002, al fine di garantire uniformità tra le diverse Amministrazioni in fase di sottoscrizione dei contratti di servizio ponte di cui innanzi, è stato approvato il relativo schema 'tipo', tenendo conto dei pareri delle Amministrazioni Provinciali, delle Amministrazioni dei Comuni Capoluogo e dei rappresentanti nelle aziende di trasporto (ANAV-ASTRA, FITTEL), nonché delle Organizzazioni Sindacali di categoria;

- Che lo schema 'tipo' di contratto di servizio ponte approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 4833 del 25/10/2002, utilizzato dalle competenti Amministrazioni in fase di relativa sottoscrizione con le imprese titolari di concessione alla data di entrata in vigore della Legge n. 3/2002, regola dettagliatamente i rapporti contrattuali inter partes, prevedendo, in particolare, un programma di esercizio annuale (art. 2 - oggetto), la specifica disciplina delle modifiche al programma di esercizio mediante variazioni dei percorsi, degli orari e del numero delle fermate (art. 5 - aggiornamenti in itinere) ed un regime sanzionatorio a carico dell'esercente del servizio di TPL per il caso di irregolarità in fase esecutiva del contratto, quali l'ipotesi di corsa mancata o incompleta (art. 21 - sanzioni);

CONSIDERATO

- Che alla luce del nuovo assetto normativo in materia di trasporto pubblico locale come richiamato in premessa, con il quale è stato superato il precedente modello concessorio e sono stati ridisegnati e riallocati i compiti e le funzioni della Regione e degli Enti Locali in materia di TPL, nonché alla luce delle clausole contrattuali contemplate nei contratti di servizio ponte intercorrenti tra le competenti Amministrazioni e le imprese titolari di concessione alla data di entrata in vigore della Legge n. 3/2002, che hanno disciplinato anche le ipotesi di modifiche al programma di esercizio mediante variazioni dei percorsi, degli orari e del numero delle fermate, deve procedersi alla revoca della deliberazione di Giunta regionale n. 606 del 9/2/1994 con cui si disciplinavano le riduzioni e variazioni di corse di servizi di tpl, in quanto adottata in piena fase di regime concessorio dei servizi di TPL e di competenze amministrative ancora centralizzate a livello regionale, aspetti entrambi superati per l'intervento di sopravvenute disposizioni normative;

RITENUTO

- per le considerazioni innanzi riportate di revocare la deliberazione n. 606 del 09/02/1994.

VISTI

- il D.Lgs. n. 422/1997 e s.m.i.;
- la Legge regionale n. 3/2002 e s.m.i.;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 4833 del 25/10/2002;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 606 del 9/2/1994;

Propone e la Giunta a voti unanimi

DELIBERA

Sulla scorta dei motivi espressi in narrativa che di seguito si intendono integralmente riportati e riscritti:

- Di revocare la delibera di Giunta Regionale n. 606 del 09/02/1994 in coerenza con i principi introdotti dalla riforma del Trasporto Pubblico Locale;
- Di trasmettere il presente provvedimento all'A.G.C. Trasporti e Viabilità, alle Province, ai Comuni capoluogo di Provincia per quanto di rispettiva competenza, nonché alle Aziende di TPL che hanno stipulato contratto di servizio esclusivamente con la Regione Campania;
- Di inviare il presente provvedimento al Settore stampa, documentazione ed informazione per la pubblicazione sul BURC.

Il Segretario
D'Elia

Il Presidente
Bassolino